



Anitec-Assinform

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale (AS 1136, AS 1160, AS 1166)

Contributo di Anitec-Assinform

17 luglio 2024



PREMESSA

Negli ultimi anni è aumentata significativamente l'attenzione sul tema della tutela dei minori dai rischi della rete e si è avvertita l'esigenza di garantire un ambiente digitale sicuro nel rispetto della protezione dei dati personali, della libertà d'impresa e della libertà d'espressione.

La diffusione delle nuove tecnologie pone sfide importanti per le famiglie e per i minori, a partire dalla promozione dell'educazione digitale. Questioni da indirizzare con decisione per ridurre le disuguaglianze, la povertà minorile e facilitare l'inclusione sociale.

Oltre alla necessità di assicurare ai minori l'accesso alla rete internet e alle tecnologie essenziali per vivere nella società dell'informazione, si pone parallelamente il bisogno di aumentare le competenze necessarie per fruire in modo responsabile e consapevole degli strumenti digitali. In questa direzione, è sempre più centrale lavorare alla definizione di strategie che, oltre a monitorare e prevedere specifici rischi per i minori, siano anche in grado di prevenirli.

Mentre le attività di previsione consentono, infatti, di comprendere quali fenomeni dannosi possano verificarsi nell'ambito dell'esperienza online del minore, le attività preventive consistono in quelle azioni volte a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino eventi effettivamente dannosi.

Il settore digitale è ben consapevole della necessità di farsi parte attiva, a fianco a Istituzioni e famiglie, per promuovere una corretta educazione digitale a vantaggio di tutti gli utenti e in special modo i minori. Per questo, sono consolidate pratiche e iniziative volte a proteggere i minori, aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi e delle opportunità offerti dagli strumenti e dalle tecnologie digitali, così da assicurare il corretto utilizzo della rete internet. Pensiamo, ad esempio, allo sviluppo di sistemi intelligenti che rilevano e bloccano contenuti non appropriati per i minori, oppure strumenti di *machine learning* che aiutano a individuare gli utenti che navigano in internet senza autorizzazione dei genitori attraverso il rilevamento di specifici segnali.

Le tecnologie digitali – soprattutto quelle emergenti – possono contribuire ad aumentare la tutela dei minori, con esperienze che vanno dall'educazione e formazione digitale online, allo sviluppo di servizi, piattaforme ed esperienze



virtuali che tengono conto delle esigenze specifiche dei minori e che sono costruiti su misura per loro.

Per questo, pur condividendo i principi ispiratori del disegno di legge è importante considerare l'impegno, gli strumenti e le azioni che vengono continuamente introdotti dalle aziende dell'ecosistema digitale per salvaguardare i diritti dei minori e impedire che possano imbattersi in contenuti o servizi dannosi sulla rete.

In questa direzione, è fondamentale per le aziende destinatarie delle disposizioni - attualmente estremamente vincolanti dal punto di vista tecnologico - contenute nel provvedimento che obblighi e tempistiche siano preventivamente condivisi, scongiurando il rischio di dover fare i conti con adempimenti sproporzionati, difficili da realizzare e che dovrebbero essere il più possibile armonizzati a livello europeo.

Al contempo, è necessario evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerare confusione nell'attuazione delle disposizioni in oggetto, a causa del sovrapporsi con norme che già disciplinano il settore in conformità alla normativa europea.

CONTESTO NORMATIVO

L'Articolo 6 bis della Direttiva sulla fornitura di servizi media audiovisivi, cd. Direttiva SMAV, dispone l'adozione da parte degli Stati membri di misure che garantiscano che i servizi di media audiovisivi nocivi per la salute fisica e mentale del minore vengano inibiti ai minori. Tali misure includono strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche, che devono essere proporzionate alla potenziale nocività del contenuto.

Doveroso ricordare che le disposizioni previste dalla Direttiva SMAV e dalle relative implementazioni da parte dei singoli Paesi membri sono comunque sempre soggette ai limiti del principio del paese d'origine, il quale stabilisce che i fornitori devono rispondere esclusivamente alle norme del paese in cui sono stabiliti.

La protezione dei minori sulle piattaforme online, invece, è oggi disciplinata dal Regolamento europeo sui servizi digitali, cd. *Digital Service Act (DSA)*. In particolare, l'art. 28 del DSA armonizza le norme per la protezione online dei minori sulle piattaforme ed è completato dagli articoli 34 e 35 del DSA, che richiedono alle grandi piattaforme e ai motori di ricerca online di identificare,



valutare e mitigare una serie di rischi sistemici, tra cui impatti negativi effettivi o prevedibili per i diritti del bambino e la protezione dei minori. Anche qui vengono menzionati la verifica dell'età e gli strumenti di controllo parentale come potenziali misure che potrebbero essere utilizzate.

Parallelamente, nel 2022 la Commissione europea ha adottato la strategia *Better Internet for Kids (BIK+)*, che mira a integrare le misure esistenti e a garantire che i servizi digitali siano appropriati all'età dei minori e che questi siano protetti, responsabilizzati e rispettati online.

Sempre in questa direzione, la Commissione europea ha istituito uno *Special Group* per fornire consulenza sulle prossime Linee guida sull'interpretazione dell'art. 28 del DSA, nonché una *Task Force* per stabilire linee guida sulla questione più specifica della verifica dell'età. Entrambe le iniziative sono attualmente in corso.

La *Age Verification Task Force*, in particolare, che comprende i *Digital Services Coordinators* nazionali, l'*European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)* e l'*European Data Protection Board (EDPB)*, sta lavorando per sviluppare un approccio a livello di UE alla *age assurance*, comprese le tecnologie di verifica e stima dell'età.

Ecco perché è importante che la proposta di legge italiana tenga conto delle iniziative di armonizzazione che stanno avendo luogo a livello europeo.

Da segnalare, inoltre, che recentemente sono state approvate, o sono in corso di discussione, misure in materia di protezione dei minori nella dimensione digitale in altri Stati membri dell'UE. A tal proposito, proprio la Commissione Europea, nell'ambito della discussione in Francia relativa al provvedimento sulla tutela online dei minori attraverso l'*age verification*, ha sollevato non poche perplessità concernenti la mancata conformità della proposta normativa con le disposizioni del *Digital Service Act*.

Risulta, allora, ancora più preoccupante un'ulteriore frammentazione delle misure tra diversi Stati membri che comporta il forte rischio di compromettere la coerenza normativa nel mercato unico UE e la possibilità per le aziende di competere in mercati che rispondono a regole uniformi. Solamente i grandi



player del settore, infatti, avranno le risorse per sostenere l'aumento dei costi di compliance.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1)

Le disposizioni del disegno di legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Osservazioni

Pur condividendo gli obiettivi della norma è doveroso ribadire che l'ambito applicativo del disegno di legge, oltre a essere piuttosto ampio, risulta essere sproporzionato rischiando di far rientrare nella norma anche fattispecie che poco hanno a che fare con la ratio e l'obiettivo dell'articolato, prescindendo totalmente dalla natura e dai rischi effettivi dei singoli servizi digitali.

Sempre l'ambito di applicazione sembra contravvenire anche ad alcuni principi fondamentali del diritto dell'UE, in particolare al principio di libera circolazione dei servizi, nonché alla libertà di stabilimento e a quella di impresa.

Le disposizioni che vanno a modificare a livello nazionale il funzionamento del mercato comune, infatti, sono soggette ai limiti del principio del cd. *Country of origin*, il quale stabilisce che le imprese possono essere soggette esclusivamente alle norme del paese in cui sono stabilite.

Il diritto dell'Unione Europea stabilisce chiaramente che le imprese hanno il diritto di operare liberamente all'interno del mercato unico senza essere soggette a restrizioni ingiustificate da parte di singoli Stati membri. L'imposizione di norme nazionali ad aziende stabilite in un altro Stato membro crea una barriera che ostacola il commercio intra-UE e mina la coesione economica e sociale dell'Unione.

Inoltre, una norma del genere potrebbe dar luogo a un precedente pericoloso, incoraggiando altri Stati membri ad adottare misure simili, portando a una frammentazione del mercato unico e danneggiando la competitività delle imprese europee a livello globale. Tutto ciò in netto contrasto con gli sforzi continui dell'UE per promuovere l'integrazione economica e la cooperazione transfrontaliera.



Proposte

Per una corretta valutazione dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento, si ritiene non consona l'indicazione di soglie dimensionali dei fornitori, nonché una mera esclusione di taluni servizi senza una puntuale valutazione circa il rischio connesso a un loro utilizzo da parte dei minori.

Si suggerisce quindi di rimandare tale perimetrazione dell'ambito di applicazione a un Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge che tenga conto del principio di proporzionalità tra servizio offerto e danno potenziale e utilizzando il criterio della valutazione del rischio effettivo.

L'ambito di applicazione dovrebbe infatti essere limitato esclusivamente ai servizi digitali con il maggior profilo di rischio per l'integrità psicofisica del minore e non indiscriminatamente a tutti i contenuti offerti agli utenti.

2. AGE VERIFICATION (ART. 2)

L'art. 2 introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale obbligo si applica esclusivamente ai fornitori che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM.

Osservazioni

Come anticipato a livello europeo sono già sorte iniziative dirette ad armonizzare il quadro normativo per la protezione online dei minori.

Inoltre, è utile evidenziare come le aziende del settore digitale soggette alla giurisdizione italiana, in base al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della Direttiva SMAV, sono già tenute:

- a predisporre sistemi per verificare, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme e a prevedere sistemi di controllo parentale in grado di bloccare i contenuti potenzialmente dannosi (piattaforme per la condivisione di video);



- ad assicurare che le trasmissioni non contengano contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni 14, anche mediante l'imposizione di uno strumento di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione di un sistema di protezione (fornitori di servizi di media audiovisivi).

Per comporre il quadro degli adempimenti cui sono tenuti tutti gli attori che compongono l'ecosistema digitale del nostro Paese è utile menzionare anche:

- a- gli obblighi in capo ai fornitori di servizi di accesso ad Internet di disporre di sistemi di parental control, ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore ai 18 anni;
- b- la previsione che i produttori di dispositivi elettronici debbano assicurare che i sistemi operativi installati nei *device* consentano l'utilizzo e includano strumenti di controllo parentali;
- c- il divieto generale di accesso per i minori ai contenuti a carattere pornografico e il relativo obbligo di verifica dell'età degli utenti a cui sono tenuti i gestori dei siti e le piattaforme di condivisione di video pornografici.

Come già sottolineato, per completezza si evidenzia che le disposizioni previste dalla Direttiva SMAV e dalle relative implementazioni a livello nazionale sono soggette ai limiti del principio del paese d'origine il quale stabilisce che i fornitori possono essere soggetti esclusivamente alle norme del paese in cui sono stabiliti. Oltre che violare alcuni principi fondamentali del diritto dell'UE, come la libertà d'impresa e la libera circolazione dei servizi, sarebbe del resto non sostenibile per qualsiasi operatore attivo in tutta Europa, dover implementare diverse soluzioni tecnologiche per ciascun Paese in cui rende disponibile il proprio servizio.

Ad ogni modo questo complesso di norme a salvaguardia dei diritti dei minori dimostra come il legislatore abbia già predisposto un assetto normativo e regolamentare che, combinandosi con gli strumenti e le applicazioni sviluppate dalle aziende dell'ecosistema digitale italiano, ha creato un sistema capace di rafforzare la protezione dei minori dai contenuti dannosi della rete.

In questo contesto, la verifica dell'età è solo una delle possibili misure suggerite dal legislatore per contenere i rischi per la sicurezza dei minori.



L'avvio di un nuovo procedimento in capo ad Agcom (che peraltro ha già attivato un Tavolo tecnico che sta trattando tematiche contigue, se non identiche, ai contenuti del presente provvedimento) che dovrebbe determinare le modalità di implementazione della norma, non avrebbe altri effetti se non quelli di imporre ulteriori adempimenti inutili per i *player* del settore, generando confusione per la sovrapposizione tra norme e compromettendo i risultati raggiunti e gli investimenti fatti dalle stesse aziende.

Va anche evidenziato come molte aziende del settore digitale, oltre a richiedere l'età ai propri utenti, hanno già sviluppato, sistemi di riconoscimento e monitoraggio, basati su una serie di segnali (tra i quali quelli facciali) che permettono di rilevare e bandire i minori, nonché sulla verifica puntuale tramite ID dell'età attraverso provider certificati al verificarsi di specifici *alert*.

Su molte piattaforme è peraltro attivo un modello predittivo basato sul *machine learning* per valutare la probabilità che l'utente sia minorenne o maggiorenne. Questi modelli di *age inference* utilizzano un insieme di segnali quali, ad esempio, i siti ricercati o i contenuti visualizzati, la longevità dell'account, per fare una stima dell'età dell'utente.

È auspicabile che, nel bilanciamento tra salvaguardia della sicurezza dei minori e tutela degli altri diritti fondamentali, quali ad esempio la privacy, la libertà di espressione e l'accesso all'informazione, si adotti un approccio proporzionato ai rischi effettivi, poiché un approccio eccessivamente intrusivo o restrittivo per la verifica dell'età rischia, non solo di tagliare fuori i minori dalle opportunità positive della rete, ma anche di limitare l'accesso ad utenti adulti.

Rendere più complicato l'accesso ai contenuti digitali significa creare delle barriere all'entrata che possono escludere dai servizi offerti da internet le persone meno abili con gli strumenti tecnologici (come adulti e anziani) e i soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, come i meno abbienti (i quali non dispongono di carta di credito per verificare l'età), i rifugiati e le minoranze (i quali nella maggior parte dei casi non dispongono di documenti di identità).

Va rilevato, inoltre, che i tempi previsti dal disegno di legge per l'adozione del regolamento AGCOM (60 giorni dall'entrata in vigore della legge) e per l'applicazione delle misure contenute nel provvedimento, attualmente molto



stringenti, sembrerebbero non compatibili con i termini previsti per la procedura di notifica TRIS, obbligatoria non solo per i prodotti ma anche per i servizi.

Proposte

Sarebbe opportuno che gli interventi modificativi e le misure contenute nel presente disegno di legge possano ridimensionarsi, consultando le aziende del settore e prendendo in debita considerazione le *best practice* e gli strumenti tecnologici già attivati dalle stesse.

In questa direzione, si suggerisce di evitare la definizione, da parte di AGCOM, delle modalità tecniche e di processo, prediligendo invece la previsione di obiettivi, linee guida e principi, ai quali i diversi servizi digitali devono conformarsi, ciascuno introducendo gli strumenti più adatti, tenendo conto delle specifiche tecniche di ciascun servizio, delle *best practice* esistenti e delle iniziative europee già attivate in questo ambito.

Si ritiene opportuno, in aggiunta, per consentire alle aziende del settore di conformarsi alle nuove norme, prevedere in via precauzionale un periodo transitorio ragionevole per l'applicazione delle misure contenute nel disegno di legge.

Infine, come già ribadito, i servizi rientranti nel campo di applicazione della norma dovrebbero essere identificati secondo il loro profilo di rischio e non secondo il numero di utenti. Per questo motivo si auspica l'espunzione del comma 3 dell'articolo, in coerenza con le modifiche proposte all'articolo 1.

3. LIMITI DI ETÀ (ART. 3)

L'articolo 3 sancisce la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni, salvo che siano stati conclusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. In aggiunta, ricadrebbe sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Osservazioni

La predisposizione e l'applicazione di sistemi di verifica dell'età dell'utente nella fase di iscrizione al servizio costituiscono adempimenti sufficienti a dimostrare che i contratti sono stati conclusi da persone di età superiore ai 15 anni o da



chi aveva il diritto di rappresentare il minore. Non dovrebbero, quindi, gravare sui fornitori dei servizi digitali oneri di verifica diversi e più gravosi.

Da aggiungere, inoltre, che la materia oggetto della disposizione è già regolata dal Codice civile, il quale stabilisce che i contratti stipulati da un minore senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, debbano ritenersi annullabili e non nulli. Una diversa statuizione risulterebbe, infatti, eccessivamente gravosa.

La norma così come stata formulata opera, dunque, una modifica indiretta al Codice Civile andando a configurare una fattispecie speciale di nullità per i contratti conclusi con i fornitori dei servizi dell'informazione con i connessi profili di illiceità al trattamento dei dati personali.

Questa disposizione rischia, in ogni caso, di alimentare contenziosi volti ad accertare la validità dei contratti conclusi da minori di 15 anni, qualora non sia stato firmato da un genitore o da un tutore (e anche in questo caso, la verifica sulla "titolarità" del contraente richiederebbe un controllo ulteriore), ponendo i fornitori di servizi in una situazione di assoluta incertezza giuridica e le autorità nella difficoltà di dover valutare gli adempimenti da parte dei soggetti tenuti.

Dal punto di vista giuridico i doveri insiti della responsabilità genitoriale non possono, tranne nel caso del tutore e altri casi previsti espressamente dalla legge, ricadere su soggetti diversi dai genitori stessi. E la responsabilità genitoriale consiste nell'attribuzione esclusiva ai genitori del potere di proteggere, educare e istruire il minore e di curarne gli interessi, dato che questo è giuridicamente privo della capacità di agire sino alla maggiore età.

Si segnala che tale approccio, qualora confermato, richiederebbe ai fornitori di servizi della società dell'informazione di conservare la prova dell'età di tutti i loro utenti. Ciò risulta tuttavia problematico dal punto di vista della tutela dei dati personali, poiché obbligherebbe gli operatori a conservare dati personali, anche di minori, per un periodo di tempo indeterminato in violazione, in particolare, del principio di minimizzazione sancito nel GDPR.



Proposte

Si auspica che in fase di esame parlamentare questa disposizione, che necessiterebbe di una modifica espressa al Codice Civile e che prevede anche una fattispecie di inversione di onere della prova a carico dei fornitori dei servizi della società dell'informazione, possa essere rimossa *in toto* o, in alternativa, rivista (sopprimendo il comma 3) nel senso di esonerare questi soggetti dall'obbligo di dimostrare che i contratti siano stati conclusi da maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

4. CONSENSO DEL MINORE ALL'UTILIZZO DEI DATI

(ART. 4)

L'articolo 4 dispone l'abrogazione della norma che prevede l'espressione del consenso del minore maggiore di 14 anni (comma 1 dell'art. 2-quinquies del codice Privacy, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196).

Osservazioni

Si ritiene che questa previsione sia in contraddizione rispetto ai principi che hanno ispirato fino ad oggi la disciplina di settore. La norma va anche ad abrogare una disposizione contenuta nel codice Privacy, punto di riferimento nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei dati personali e di adeguamento della normativa italiana al Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Il nostro codice Privacy, allineandosi al GDPR che prevede la possibilità per i singoli di Stati di abbassare l'età minima fissata dal Regolamento, ha stabilito i 14 anni come età minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta di servizi della società dell'informazione.

L'intervento normativo di adeguamento sul codice Privacy non si è limitato a questo, andando anche a specificare che il titolare del trattamento è obbligato a redigere un'informativa con linguaggio chiaro, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere, non solo effettivo, ma significativo il consenso prestato. Questa ultima disposizione, peraltro, rischia di perdere totalmente la sua efficacia per effetto dell'abrogazione del comma 1 del suo stesso articolo.



Infine, ci sembra utile sottolineare che abrogando la norma del Codice Privacy tornerebbe ad applicarsi l'età minima prevista dal GDPR, cioè i 16 anni, in totale incoerenza, però, con quanto disposto dall'art. 3 dello stesso disegno di legge, il quale porta l'età per il consenso a 15 anni.

Proposte

In accordo con lo spirito e la *ratio* della norma si potrebbe modificare e non abrogare l'articolo del Codice Privacy portando l'età per il consenso digitale da 14 a 15 anni, come già previsto anche dall'articolo 3 del presente disegno di legge.

5. BABY INFLUENCER (ART. 5)

L'articolo 5 ha per oggetto la diffusione dell'immagine di minori di 15 anni attraverso una piattaforma online. In questi casi l'investitore pubblicitario e il gestore della piattaforma sono tenuti, in solido, a verificare la presenza delle autorizzazioni previste e l'entità delle entrate generate dall'influencer ed effettuare, nei casi di importi superiori ai 10.000 euro annui, il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato.

Osservazioni

Desta molta preoccupazione la previsione degli obblighi che gravano sui gestori delle piattaforme, soprattutto laddove il soggetto dell'immagine non corrisponda all'intestatario del profilo.

Si auspica che questa disposizione venga riformulata, dovendo rilevare la sproporzionalità della misura che costringerebbe i soggetti gestori delle piattaforme a verifiche alle quali non dovrebbero essere tenuti, come gli adempimenti effettuati da terze parti. Preme anche in questo caso ribadire che la responsabilità genitoriale è esclusiva e non può essere demandata, se non espressamente previsto dalla legge, a soggetti diversi dai genitori.

Inoltre, le stesse piattaforme dovrebbero procedere al pagamento dei corrispettivi solo una volta attuati una serie di controlli e accertamenti che



richiederebbero verifiche su rapporti di natura privata e confidenziale dei contratti tra genitore/tutore e investitore pubblicitario.

I gestori di piattaforme online non avrebbero inoltre né le competenze, né la capacità di valutare l'adeguatezza di simili rapporti contrattuali. In questi casi la responsabilità non potrà che essere rimessa ai genitori e alle agenzie pubblicitarie che stipulano accordi commerciali con gli stessi.

Tali verifiche, come avviene in altre fattispecie simili, dovrebbero comunque essere coordinate ed eseguite da soggetti pubblici, come ad esempio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A questo proposito, è di particolare rilevanza il lavoro attualmente in corso in AGCOM per la regolamentazione dell'attività degli influencer che vede impegnate oltre all'Autorità, agli influencer e ai loro rappresentanti, anche le piattaforme di social network.

Proposte

Si propone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale sta definendo uno specifico codice di condotta degli influencer nell'ambito di un Tavolo tecnico partecipato da tutti i soggetti interessati al fenomeno (comprese le piattaforme), individui, anche all'interno dello stesso Tavolo, misure specifiche per i cd. baby influencer, definendo puntualmente la categoria e i destinatari degli obblighi così che i destinatari possano essere soggetti alle debite verifiche.

Questa impostazione, assegnando ad AGCOM la responsabilità di monitorare il fenomeno dei Baby influencer, consentirebbe di definire con certezza chi è soggetto alla regolamentazione e quali obblighi deve seguire.

6. AMPLIAMENTO DEL 114 E ONERI FINANZIARI (ART. 6)

Da ultimo, l'art. 6 impone ai fornitori dei servizi della società dell'informazione l'obbligo di rendere disponibile una funzione che consenta l'attivazione di una comunicazione vocale o testuale con il numero 114. Saranno questi stessi soggetti a dover provvedere alla copertura finanziaria della disposizione attraverso il versamento di un contributo.

Osservazioni

In primo luogo, appare eccessivo ribaltare il costo dell'attivazione di questa funzione in capo ai fornitori dei servizi digitali, i quali sono già tenuti al



versamento annuale di un contributo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che copre anche tutte le attività di vigilanza da parte di AGCOM in materia di tutela dei minori.

Sulle aziende, chiamate con poco preavviso a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo, graverebbero per giunta i costi economici e tecnologici dello sviluppo e dell'implementazione da dover sostenere per l'attivazione della nuova funzione.

La normativa vigente, inoltre, già prevede obblighi di istituzione di meccanismi di segnalazione e rimozione di contenuti illegittimi e l'attuale sistema ha già dimostrato di essere pienamente efficace.

Secondariamente, preme rilevare che la Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame in consultiva del provvedimento, ha evidenziato che la disposizione non propone una stima effettiva dell'onere, né l'anno di decorrenza, non effettuando neanche una stima del gettito del contributo richiesto ai fornitori dei servizi della società dell'informazione. Impossibile, quindi, in questo modo verificare la corrispondenza, anche temporale, tra onere e copertura.

Inoltre, la gestione di ingenti fondi da parte di un soggetto privato solleva interrogativi sia in termini di efficacia e di adeguatezza della misura proposta che di trasparenza e di opportunità. Tutti aspetti che richiederebbero una più attenta valutazione.

Per garantire la massima tutela dell'interesse pubblico in un ambito così delicato, potrebbe essere più opportuno affidare tale compito a un ente pubblico, soggetto a meccanismi di controllo più stringenti e a una maggiore responsabilità nei confronti della collettività.

Infine, si deve rilevare che per evitare la frammentazione dell'offerta di servizi digitali nel mercato unico dell'Unione Europea, sarebbe opportuno coordinare questa funzionalità tecnica a livello europeo. Tale previsione normativa, infatti, avrebbe l'effetto di introdurre, all'interno del mercato unico, un onere per le aziende del settore digitale che operano nel nostro Paese che rappresenta un'altra chiara limitazione al libero scambio, in quanto applicata esclusivamente in Italia, e comunque contraria ai principi del mercato unico.



Proposte

Ritenendo dubbia l'efficacia del modello proposto nel garantire la protezione dei minori online, si auspica la soppressione dell'articolo.

Si suggerisce, invece, di rafforzare la consapevolezza dei minori riguardo ai rischi della rete e dei genitori riguardo agli strumenti a disposizione per il controllo dell'attività in rete dei propri figli, attraverso campagne di divulgazione e informazione su un uso sicuro del web.

L'articolo potrebbe essere sostituito con la previsione di campagne di sensibilizzazione annuali volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, anche in collaborazione con i soggetti citati dall'articolo.